

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA BIANCO DI CASTELFRANCO EMILIA

Approvato con	DM 18.11.1995	G.U. 285 - 06.12.1995
Modificato con	DM 10.04.1996	G.U. 100 - 30.04.1996
Modificato con	DM 30.11.2011	G.U. 295 – 20.12.2011
		Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con	D.M. 12.07.2013	Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
(concernente correzione dei disciplinari)		Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Modificato con	D.M. 07.03.2014	Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
		Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

Articolo 1
Denominazione e Tipologie

L'indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2
Basi ampelografiche

L'indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia" è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante.

I vini a indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia" bianchi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Montù in percentuale non inferiore al 60%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna fino ad un massimo del 40%, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

Per il vino a indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia" tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con L'indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni: Anzola Dell'Emilia, Argelato, Bazzano, Bologna, Calderara di Reno, Crespellano, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni Persiceto, S. Agata Bolognese, Zola Predosa nella Provincia di Bologna, e dei comuni di: Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, nella provincia di Modena.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia" a tonnellate 29.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9%.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini a indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

1) Bianco di Castelfranco Emilia

Colore: giallo paglierino

Odore: gradevole, caratteristico, vinoso

Sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, di giusto corpo

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %vol;

Acidità totale minima: 5,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l.

2) Bianco di Castelfranco Emilia Frizzante

Spuma: fine e persistente o vivace

Colore: giallo paglierino

Odore: gradevole, caratteristico, vinoso

Sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, di giusto corpo

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %vol;

Acidità totale minima: 5,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l.

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

All'indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini a indicazione geografica tipica “Bianco di Castelfranco Emilia” possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati in qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Ai sensi dell’art. 14, comma 4 del dlgs 8 aprile 2010, n. 61, l’indicazione geografica tipica “Bianco di Castelfranco Emilia” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato da precedente articolo 3 e iscritti nello schedario, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più tipologie di cui al presente disciplinare.

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La media pianura delle province di Bologna e di Modena posta Modena, al centro della regione emiliana, ha tutte le caratteristiche climatiche della valle Padana. La speciale posizione della pianura, posta ai piedi dell’Appennino, è la causa di un regime termo-pluviometrico tipicamente continentale, con estati calde ed inverni rigidi. I venti umidi del sud vi giungono generalmente asciutti, determinando una bassa pluviometria, molto inferiore a quella che si registra, ad esempio nell’Italia centrale. I valori medi degli indici relativi alla luminosità, all’escursione termica alle precipitazioni piovose, confermano l’alto grado di continentalità del nostro clima caratterizzato tra l’altro da piovosità mal distribuita, con due massimi (primavera ed autunno) di pericoloso eccesso idrologico e due minimi (inverno ed estate) di grave carenza. La media ponderata annuale delle precipitazioni è di 925 mm che sono così distribuite: inverno 23%, primavera 26%, estate 18%, autunno 33%.

I terreni della media pianura di Bologna e di Modena hanno una origine geologica alluvionale di riporto con pendenze piane con una composizione chimica dove l’elemento potassio (K) prevale sul fosforo (P).

I suoli dei terreni della media pianura bolognese e quelli della media pianura modenese posti alla destra del fiume Panaro hanno una composizione fisico meccanica di medio impasto tendente all’argilloso.

Dalle uve bianche prodotte in questo territorio si ottiene un vino di colore giallo paglierino, di buona acidità, con evidenti note fruttate.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

La civiltà del vino è talmente compenetrata dalle vicende storiche, di costume e culturale dell’ambiente la straordinaria capacità di mantenere i confini e l’identità del territorio da dove un vino ha avuto origine e fama.

La media pianura delle province di Bologna e di Modena, storicamente città rivali, Bologna per l’appartenenza allo Stato Pontificio e Modena capitale di un piccolo ducato legato ai casa reale d’Asburgo Lorena.

Chi appena più di un secolo fa si recava da Modena a Bologna una volta attraversato il fiume Panaro al ponte di Sant’Ambrogio trovava appunto il confine con lo Stato Pontificio e i vigneti con i vitigni lambrusco lasciavano spazio ai vigneti con i vitigni a bacca bianca (montù, trebbiano, albana) con prevalenza del montù. Con la comparsa dei primi saggi ampelografici compare l’antichissima tradizione del vino bianco della zona di “Castelfranco Emilia” un tempo città fortificata bolognese passata nel 1929 al territorio modenese. Compare subito anche il vitigno “montù” che nel 1823 viene individuato dall’Acerbi con il sinonimo di “montonego” come vitigno presente nei dintorni di Bologna. Altre menzioni sono state riportate nel “saggio di ampelografia universale” di Giuseppe dei Conti di Rovasenda. Domizio Cavazza nel testo “viticoltura” scrive della presenza del vitigno “montù” nella pianura tra Modena e Bologna, cita il vino bianco asciutto,

sapido, piacevolissimo, per lo più ottenuto mescolando uve “montù” assieme ad altre varietà a bacca bianca coltivate nella zona come il l'albana e il trebbiano. Anche nel testo “uve da vino” di Norberto Marzotto si cita il “montù” coltivato con altre varietà a bacca bianca quali: albana, alionza, forcello, trebbiano e altre.

L'incidenza dei fattori umani è riferita in particolare alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del disciplinare di produzione:

1. La base ampelografica dei vigneti: i vigneti destinati alla produzione di uve per il vino “Bianco di Castelfranco Emilia” devono avere una base ampelografica così composta:

- montù, almeno il 60% della superficie vitata totale;
- altri vitigni a bacca bianca non aromatica tradizionalmente coltivati nella zona fino ad un massimo del 40% della superficie vitata totale.

2. Le forme di allevamento: l'ambiente pedoclimatico della media pianura modenese e bolognese favorisce un naturale accrescimento della vite. Le imprese viticole hanno optato per forme di allevamento a cordone permanente con tralci ricadenti capaci di contenere la vigoria delle piante. La forma di allevamento deve consentire un'adeguata distribuzione spaziale delle gemme, esprimere la potenzialità produttiva delle piante, permettere la captazione dell'energia radiante, assicurare sufficiente aerazione e luminosità ai grappoli. Le forme di allevamento più diffuse sono il cordone speronato e il G.D.C. con una densità d'impianto di 1.500-2.800 ceppi/ettaro. I portainnesti più utilizzati sono Kober5BB, Berlandieri x Riparia, 420A.

3. Le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate, leali e costanti e fanno riferimento esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale in bottiglia e della rifermentazione naturale in autoclave. Le operazioni di arricchimento sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria.

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuiti all'ambiente geografico

L'IGT “Bianco di Castelfranco Emilia” è riferita alla produzione di vini bianchi anche nella tipologia frizzante. Dal punto di vista analitico ed organolettico questi vini presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.

Dalle uve a bacca bianca con prevalenza del vitigno “montù” prodotte nella media pianura bolognese e nella media pianura modenese a destra del fiume Panaro si ottengono vini di colore giallo paglierino, di media struttura, di acidità media, di grado alcolico contenuto e con evidenti sentori fruttati. La freschezza e la fragranza dei profumi contribuiscono al loro equilibrio gustativo.

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

L'origine della denominazione “Bianco di Castelfranco Emilia” è sicuramente nota alla fine del 1800 grazie all'attività dello stabilimento enologico “Vini vedova Bini” famosa per la produzione di vini bianchi base spumante, vini da tavola, vermouth, liquori.

La metodologia produttiva consiste in un uvaggio di uve a bacca bianca con prevalenza di quelle ottenute dal vitigno “montù”. I consistenti e significativi risultati commerciali, consolidatisi in oltre un secolo di attività, hanno reso il “Bianco di Castelfranco Emilia” un vino rappresentativo e qualificato dell'enologia emiliana al punto che per la sua fama commerciale veniva quotato nei mercuriali pubblicati dalle Borse merci di Bologna e di Modena. Il vino IGT Bianco di Castelfranco Emilia non è adatto all'invecchiamento ma esprime il meglio delle sue caratteristiche quando è ancora giovane e ne è consigliato il consumo entro l'anno successivo alla produzione.

L'introduzione tecnologica nella trasformazione del prodotto unitamente alla potenzialità produttiva dei terreni hanno creato i presupposti della omogenea diffusione della viticoltura: ai primi del '900 sono state costituite nel territorio tre cantine sociali per la trasformazione del prodotto agricolo e

molte imprese viticole si sono attrezzate per la trasformazione, l'elaborazione e il confezionamento per commercializzare direttamente il vino IGT "Bianco di Castelfranco Emilia".

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

VALORITALIA S.r.l.

Sede legale:

Via Piave, 24

00187 ROMA

Tel. 0445 313088 Fax. 0445 313080

info@valoritalia.it

La Società Valoritalia è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all'articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 3).



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
EX PQA IV

Prot. n. 57254

Decreto 12 novembre 2013 concernente l'autorizzazione al Consorzio di tutela vini del Reno, con sede in Castelfranco Emilia (MO), per consentire l'etichettatura transitoria dei vini IGT "Castelfranco Emilia", ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE n. 607/2009 e dell'art. 13 del DM 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alle modifiche inserite nella proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 5 aprile 2013.

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO, in particolare, l'articolo 72, par. 1, del citato Reg. CE n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione U.E. della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui Reg. CE n. 1234/2007, art. 118 septies, par. 5 (ex art. 38, par. 5, Reg. CE n. 479/2008) i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Reg. (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al par. 2 dell'art. 72 del medesimo regolamento;

RITENUTO che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui all'articolo 72 del Reg. CE n. 607/2009 sono applicabili anche nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP e IGP che comportano una o più modifiche al documento unico, per le quali, a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, le relative domande sono state trasmesse alla Commissione UE (conformemente alle disposizioni di cui al citato art. 118 septies, par. 5 del Reg. CE n. 1234/2007 relative alle domande di protezione, applicabili per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in questione);

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il DM 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

VISTO, in particolare, l'articolo 13 del citato DM 7 novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali transitorie di etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del Reg. CE n. 607/2009;

VISTO il DM 18 novembre 1995, con il quale è stata riconosciuta l'indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia", ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

VISTO il DM 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità e Sicurezza – Vini DOP e IGP e sulla G.U.R.I. n. 295 del 20-12-2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 *quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 *vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP "Bianco di Castelfranco Emilia";

VISTO il DM 12 luglio 2013, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità e Sicurezza – Vini DOP e IGP, concernente la correzione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP e dei relativi fascicoli tecnici inviati alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 118 *vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP "Bianco di Castelfranco Emilia";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, rubricato *"Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013;

TENUTO CONTO della recente riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nelle more della emanazione dei decreti attuativi conseguenti al D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 218 del 17/9/2013;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2013, registrato dalla Corte dei Conti il 6 settembre 2013, reg. 9, fgl. n. 150, con il quale è stato conferito al Prof. Avv. Gianluca Maria Esposito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, successivamente confermato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2013 in corso di registrazione;

VISTA la domanda presentata tramite la Regione Emilia Romagna, dal Consorzio Tutela Vini del Reno, con sede in Castelfranco Emilia (MO), in qualità di soggetto richiedente ai sensi dell'art. 118 *octodecies* del Reg. CE n. 1234/2007, intesa ad ottenere la modifica dell'indicazione geografica tipica dei vini "Bianco di Castelfranco Emilia" in "Castelfranco Emilia" e del relativo disciplinare di produzione, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 10 del citato DM 7 novembre 2012;

VISTO il provvedimento ministeriale 5 aprile 2013, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP, concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Castelfranco Emilia” e del relativo documento unico, a conclusione della procedura nazionale preliminare della relativa richiesta, e la trasmissione alla Commissione U.E. della medesima richiesta;

VISTA la richiesta datata 16 luglio 2013 presentata a questo Ministero dal citato Consorzio tutela vini del Reno, ai sensi dell’art. 72 del Reg. CE n. 607/2009 e dell’art. 13 del DM 7 novembre 2012, a seguito della presentazione alla Commissione UE della proposta di modifica del disciplinare e del relativo documento unico riepilogativo del disciplinare di cui al citato provvedimento 5 aprile 2013, intesa ad ottenere l’autorizzazione nazionale transitoria di etichettatura dei vini IGT “Castelfranco Emilia”, relativamente ai prodotti ottenuti in conformità alle modifiche inserite nella predetta proposta di modifica del disciplinare;

CONSIDERATO che, a seguito dell’esame della predetta richiesta, nonché dei documenti successivamente presentati a questo Ministero con note datate rispettivamente 20 settembre 2013 e 5 novembre 2013, ad integrazione della medesima, è emerso che la stessa richiesta è risultata conforme alle disposizioni di cui all’art. 72 del Reg. CE n. 607/2009 e all’art. 13 del DM 7 novembre 2012 e, in particolare, il soggetto richiedente ha allegato il decreto ministeriale datato 4 novembre 2013 n. 0023148 di approvazione del piano dei controlli relativamente alla proposta di modifica in questione e la dichiarazione con la quale esonera espressamente il Ministero e la competente Regione da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica del disciplinare da parte della Commissione U.E.;

VISTA la nota n. 182948 del 22 luglio 2013 con la quale la Regione Emilia Romagna ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di autorizzazione all’etichettatura temporanea in questione, ai fini dell’intesa di cui all’art. 13 del richiamato DM 7 novembre 2012;

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti giuridici e le condizioni per accogliere la predetta richiesta di autorizzazione all’etichettatura temporanea per i vini IGP “Castelfranco Emilia”, prodotti in conformità alle modifiche inserite nella proposta di modifica del disciplinare di cui al richiamato provvedimento ministeriale 5 aprile 2013, rendendo altresì applicabili le disposizioni di etichettatura temporanea in questione a decorrere dalla campagna vendemmiale 2013/2014;

DECRETA

Articolo 1

1. I produttori interessati sono autorizzati, ai sensi dell’art. 13 del DM 7 novembre 2012 richiamato in premessa, ad avvalersi delle disposizioni di etichettatura transitoria di cui all’art. 72 del Reg. CE n. 607/2009 per i vini IGT “Castelfranco Emilia”, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alle modifiche inserite nella proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione di cui al provvedimento 5 aprile 2013 richiamato in premessa, ed opportunamente evidenziate nell’allegato al presente decreto, rispetto al disciplinare approvato con il DM 30 novembre 2011 e modificato con DM 12 luglio 2013, richiamati in premessa.

2. Le disposizioni di etichettatura transitoria di cui al comma 1 entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2013/2014.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è in capo al Consorzio tutela vini del Reno, con sede in Castelfranco Emilia (MO), in qualità di soggetto richiedente ai sensi dell'art. 13 del richiamato DM 7 novembre 2012 e, questo Ministero e la Regione Emilia Romagna sono esonerati da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica del disciplinare della IGP "Castelfranco Emilia" in questione da parte della Commissione U.E. Tale responsabilità resta in capo al citato Consorzio di tutela vini del Reno e, qualora si verificasse il predetto non accoglimento della richiesta, i vini etichettati in applicazione del paragrafo 1 devono essere ritirati dal mercato, oppure rietichettati, in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Reg. CE n. 607/2009.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP (ai sensi dell'art. 13, comma 2, del richiamato DM 7 novembre 2012).

Roma, lì 12 novembre 2013

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to prof. Gianluca M. Esposito

Proposte di modifica del disciplinare di produzione dei vini IGP “Castelfranco Emilia” di cui al provvedimento ministeriale 5 aprile 2013.

N.B.: Le modifiche in questione sono evidenziate in giallo, rispetto al disciplinare di produzione consolidato del vino IGP “Castelfranco Emilia”, approvato con il DM 30 novembre 2011 e successivamente modificato con DM 12 luglio 2013.

Articolo 1

Denominazione e vini

L'indicazione geografica tipica “Castelfranco Emilia” è riservata ai vini e ai mosti di uve parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie :

- Bianco, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato;
- Moscato, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato;
- Trebbiano, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato;

con la specificazione di due dei seguenti vitigni: Trebbiano e Moscato e viceversa, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato.

Articolo 2

Base ampelografica

I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica “Castelfranco Emilia” tipologia “Bianco” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Montù in percentuale non inferiore al 60%.

Possono concorrere uve a bacca bianca provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna fino ad un massimo del 40% iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con DM 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

L'indicazione geografica tipica “Castelfranco Emilia” con la specificazione del vitigno deve essere ottenuta da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale per almeno l'85% dal corrispondente vitigno:

- “Castelfranco Emilia” Moscato:

vitigni: Moscato bianco nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

- “Castelfranco Emilia” Trebbiano:

vitigni: Trebbiano - varietà e cloni idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna da soli o congiuntamente - nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati e atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Castelfranco Emilia” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni: Anzola Dell'Emilia, Argelato, Bazzano,

Bologna, Calderara di Reno, Crespellano, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni Persiceto, S. Agata Bolognese, Zola Predosa nella Provincia di Bologna, e dei comuni di: Castelfranco Emilia, Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Formigine, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, nella provincia di Modena.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati di cui all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini e i mosti parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica "Castelfranco Emilia" non deve essere superiore a tonnellate 29 per la tipologia Bianco, e per le tipologie con le specificazioni di vitigno a quelle di seguito riportate:

- Moscato: tonnellate 26
- Trebbiano: tonnellate 29

Le uve destinate alla produzione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica "Castelfranco Emilia" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica "Castelfranco Emilia", l'elaborazione, la presa di spuma delle tipologie frizzante, così come definita all'art. 6 – comma 1 del Reg. CE n. 607/09 e successive modificazioni e ricodificazioni, devono avvenire all'interno del territorio delimitato all'art. 3 del presente disciplinare. Tuttavia è consentito che tali operazioni possano essere effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Emilia-Romagna.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare l'indicazione geografica tipica.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini e i mosti parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica "Castelfranco Emilia" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

- 1 "Castelfranco Emilia" Bianco
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, delicato;
sapore: da secco a dolce, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

“Castelfranco Emilia” Bianco Frizzante

spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, delicato;
sapore: da secco a dolce, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

“Castelfranco Emilia” Bianco mosto di uve parzialmente fermentato

spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, delicato;
sapore: dolce, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo compreso tra 1% vol e 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

“Castelfranco Emilia” Moscato

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole delicato caratteristico;
sapore: da secco a dolce, caratteristico aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

“Castelfranco Emilia” Moscato Frizzante

spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole delicato caratteristico;
sapore: da secco a dolce, caratteristico aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

“Castelfranco Emilia” Moscato mosto di uve parzialmente fermentato

spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: dolce, caratteristico, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 %vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo compreso tra 1% vol e 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

“Castelfranco Emilia” Trebbiano

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole caratteristico;

sapore: da secco a dolce armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

“Castelfranco Emilia” Trebbiano frizzante
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole caratteristico;
sapore: da secco a dolce sapido armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

“Castelfranco Emilia Trebbiano” mosto di uve parzialmente fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: dolce, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo compreso tra 1% vol e 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

I vini a indicazione geografica tipica “Castelfranco Emilia” con la specificazione di due vitigni Trebbiano e Moscato e viceversa anche frizzante, all'atto dell'immissione al consumo, devono presentare le caratteristiche sopra specificate, proprie dei corrispondenti vitigni.

Articolo 7

Designazione e presentazione

All' indicazione geografica tipica “Castelfranco Emilia” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore”, e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Nella designazione e presentazione dei vini “Castelfranco Emilia”, anche nelle tipologie frizzante, il riferimento al nome di due vitigni indicati all'articolo 1 è consentito, conformemente alle vigenti norme comunitarie, a condizione che:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si può fare riferimento;
- il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
- la produzione massima di uva per ettaro in vigneto in coltura specializzata in ambito aziendale di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dal presente disciplinare;
- il titolo alcolometrico naturale minimo delle uve ottenuto da ciascuno dei due vitigni non deve essere inferiore al corrispondente limite fissato dal presente disciplinare;

- il titolo alcolometrico totale minimo del vino e del mosto parzialmente fermentato ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni, al limite più elevato di essi.
- l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Articolo 8

Confezionamento

I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica "Castelfranco Emilia" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.

I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica "Castelfranco Emilia" qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura prevista dalla normativa vigente. Per le tipologie frizzanti e per il mosto di uve parzialmente fermentato è consentito l'uso del tappo "a fungo", a condizione che l'eventuale capsula di copertura del tappo "a fungo" non superi l'altezza di 7 cm.

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La media pianura delle province di Bologna e di Modena posta Modena, al centro della regione emiliana, ha tutte le caratteristiche climatiche della valle Padana. La speciale posizione della pianura, posta ai piedi dell'Appennino, è la causa di un regime termo-pluviometrico tipicamente continentale, con estati calde ed inverni rigidi. I venti umidi del sud vi giungono generalmente asciutti, determinando una bassa pluviometria, molto inferiore a quella che si registra, ad esempio nell'Italia centrale. I valori medi degli indici relativi alla luminosità, all'escursione termica alle precipitazioni piovose, confermano l'alto grado di continentalità del nostro clima caratterizzato tra l'altro da piovosità mal distribuita, con due massimi (primavera ed autunno) di pericoloso eccesso idrologico e due minimi (inverno ed estate) di grave carenza. La media ponderata annuale delle precipitazioni è di 925 mm che sono così distribuite: inverno 23%, primavera 26%, estate 18%, autunno 33%.

I terreni della media pianura di Bologna e di Modena hanno una origine geologica alluvionale di riporto con pendenze piane con una composizione chimica dove l'elemento potassio (K) prevale sul fosforo (P).

I suoli dei terreni della media pianura bolognese e quelli della media pianura modenese posti alla destra del fiume Panaro hanno una composizione fisico meccanica di medio impasto tendente all'argilloso.

Dalle uve bianche prodotte in questo territorio si ottiene un vino di colore giallo paglierino, di buona acidità, con evidenti note fruttate.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

La civiltà del vino è talmente compenetrata dalle vicende storiche, di costume e culturale dell'ambiente la straordinaria capacità di mantenere i confini e l'identità del territorio da dove un vino ha avuto origine e fama.

La media pianura delle province di Bologna e di Modena, storicamente città rivali, Bologna per l'appartenenza allo Stato Pontificio e Modena capitale di un piccolo ducato legato ai casa reale d'Asburgo Lorena.

Chi appena più di un secolo fa si recava da Modena a Bologna una volta attraversato il fiume Panaro al ponte di Sant'Ambrogio trovava appunto il confine con lo Stato Pontificio e i vigneti con i vitigni lambrusco lasciavano spazio ai vigneti con i vitigni a bacca bianca (montù, trebbiano, albana) con prevalenza del montù. Con la comparsa dei primi saggi ampelografici compare

l'antichissima tradizione del vino bianco della zona di "Castelfranco Emilia" un tempo città fortificata bolognese passata nel 1929 al territorio modenese. Compare subito anche il vitigno "montù" che nel 1823 viene individuato dall'Acerbi con il sinonimo di "montonego" come vitigno presente nei dintorni di Bologna. Altre menzioni sono state riportate nel "saggio di ampelografia universale" di Giuseppe dei Conti di Rovasenda. Domizio Cavazza nel testo "viticoltura" scrive della presenza del vitigno "montù" nella pianura tra Modena e Bologna, cita il vino bianco asciutto, sapido, piacevolissimo, per lo più ottenuto mescolando uve "montù" assieme ad altre varietà a bacca bianca coltivate nella zona come il l'albana e il trebbiano. Anche nel testo "uve da vino" di Norberto Marzotto di cita il "montù" coltivato con altre varietà a bacca bianca quali: albana, alionza, forcello, trebbiano e altre.

L'incidenza dei fattori umani è riferita in particolare alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del disciplinare di produzione:

1. La base ampelografica dei vigneti: i vigneti destinati alla produzione di uve per i **vini, ed i mosti parzialmente fermentati** "Castelfranco Emilia" devono avere una base ampelografica così composta:

Bianco:

vitigni - montù, almeno il 60% della superficie vitata totale;

- altri vitigni a bacca bianca non aromatica tradizionalmente coltivati nella zona fino ad un massimo del 40% della superficie vitata totale.

Moscato:

vitigni - moscato bianco nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Trebbiano:

vitigni - trebbiano - varietà e cloni idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna - da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

2. Le forme di allevamento: l'ambiente pedoclimatico della media pianura modenese e bolognese favorisce un naturale accrescimento della vite. Le imprese viticole hanno optato per forme di allevamento a cordone permanente con tralci ricadenti capaci di contenere la vigoria delle piante. La forma di allevamento deve consentire un'adeguata distribuzione spaziale delle gemme, esprimere la potenzialità produttiva delle piante, permettere la captazione dell'energia radiante, assicurare sufficiente aerazione e luminosità ai grappoli. Le forme di allevamento più diffuse sono il cordone speronato e il G.D.C. con una densità d'impianto di 1.500-2.800 ceppi/ettaro. I portainnesti più utilizzati sono Kober5BB, Berlandieri x Riparia, 420A.

3. Le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate, leali e costanti e fanno riferimento esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale in bottiglia e della rifermentazione naturale in autoclave. Le operazioni di arricchimento sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria.

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuiti all'ambiente geografico **della IGP** "Castelfranco Emilia" è riferita alla produzione di vini, **e mosti parzialmente fermentati** bianchi, **con o senza l'indicazione del vitigno**, anche nella tipologia frizzante.

Dal punto di vista analitico ed organolettico questi vini presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.

Dalle uve a bacca bianca con prevalenza del vitigno "montù" prodotte nella media pianura bolognese e nella media pianura modenese a destra del fiume Panaro si ottengono vini di colore

giallo paglierino, di media struttura, di acidità media, di grado alcolico contenuto e con evidenti sentori fruttati. La freschezza e la fragranza dei profumi contribuiscono al loro equilibrio gustativo.

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

L'origine della denominazione "Castelfranco Emilia" è sicuramente nota alla fine del 1800 grazie all'attività dello stabilimento enologico "Vini vedova Bini" famosa per la produzione di vini bianchi base spumante, vini da tavola, vermouth, liquori.

La metodologia produttiva consiste in un uvaggio di uve a bacca bianca con prevalenza di quelle ottenute dal vitigno "montù". I consistenti e significativi risultati commerciali, consolidatisi in oltre un secolo di attività, hanno reso il "Castelfranco Emilia" un vino rappresentativo e qualificato dell'enologia emiliana al punto che per la sua fama commerciale veniva quotato nei mercuriali pubblicati dalle Borse merci di Bologna e di Modena. Il vino **IGP** Castelfranco Emilia non è adatto all'invecchiamento ma esprime il meglio delle sue caratteristiche quando è ancora giovane e ne è consigliato il consumo entro l'anno successivo alla produzione.

L'introduzione tecnologica nella trasformazione del prodotto unitamente alla potenzialità produttiva dei terreni hanno creato i presupposti della omogenea diffusione della viticoltura: ai primi del '900 sono state costituite nel territorio tre cantine sociali per la trasformazione del prodotto agricolo e molte imprese viticole si sono attrezzate per la trasformazione, l'elaborazione e il confezionamento per commercializzare direttamente il vino **IGP** "Castelfranco Emilia".

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: VALORITALIA società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave n. 24 – 00187 ROMA

Telefono 0039 0445 313088 Fax 0039 0445 313080

Mail info@valoritalia.it website www.valoritalia.it

VALORITALIA S.r.l. è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in GU n. 150 del 29-6-2012.